

Ministero delle Imprese e del Made in Italy

DIVISIONE V – SERVIZI PER L'UTENZA

A UNIONCAMERE SEDE

ALLE CAMERE DI COMMERCIO LORO SEDI

e p.c. ALLE DIVISIONI DELLA DGTPI-UIBM SEDE

Nota informativa

Oggetto: Modifica dell'articolo 147, comma 1, del D.lgs. 10 febbraio 2005, n. 30. Soppressione dell'obbligo di trasmissione di documentazione cartacea

Con la presente si intende fornire indicazioni operative in merito a quanto in oggetto, dissipando al tempo stesso eventuali dubbi interpretativi.

Al riguardo si ricorda che l'Art. 12, comma 1, lettera a) della legge 24 luglio 2023, n. 102, di riforma del Codice della Proprietà Industriale, così recita:

All'articolo 147 del codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, terzo periodo, le parole: «ed entro i successivi dieci giorni trasmettono all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, nelle forme indicate nel decreto, gli atti depositati e la relativa attestazione» sono sostituite dalle seguenti: «, conservano gli atti e i documenti originali ricevuti e li trasmettono all'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi soltanto su apposita richiesta dello stesso, ad eccezione delle sole domande di brevetto per invenzione o modello di utilità, per le quali la trasmissione d'ufficio è sempre effettuata nelle forme indicate nel decreto di cui al secondo periodo. La richiesta di trasmissione degli atti e dei documenti originali può essere effettuata dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi, per le domande di disegno e modello industriale, entro tre anni dal deposito delle stesse e, per tutti gli altri atti, entro un anno dal deposito»;

Da tale testo si evince che le CCIAA, già a partire dal 23 agosto u.s. (giorno di entrata in vigore della riforma), devono inviare all'UIBM i plichi cartacei relativi esclusivamente alle domande nazionali di brevetto per invenzione industriale e modello di utilità depositate presso i propri sportelli. In esse si intendono ricompresi anche eventuali seguiti destinati all'integrazione e/o alla rettifica della documentazione già depositata, comprese le istanze di ritiro. Non sono, invece, da intendersi ricomprese le istanze di annotazione o trascrizione, anche se collegate a domande di brevetto.



Si specifica che la suddetta norma resta confinata a tutte quelle domande/istanze per le quali il portale di deposito telematico dell'UIBM fornisce la possibilità di poter caricare il corrispondente formato digitale delle stesse negli archivi informatici dell'Ufficio, ivi comprese quelle pervenute all'UIBM tramite posta ordinaria ed inviate alla CCIAA di Roma per il conseguente caricamento sul portale dell'Ufficio. Ne consegue che, oltre alle suddette domande di brevetto, le CCIAA devono comunque continuare ad inviare all'UIBM anche tutte quelle pratiche eventualmente ricevute per le quali non è possibile la trasmissione all'Ufficio in modalità digitale tramite caricamento sul portale di deposito telematico.

Inoltre, per quanto concerne la conservazione della documentazione cartacea originale, si invitano tutte le CCIAA ad informare preventivamente l'UIBM prima di rendere le pratiche custodite eventualmente non più disponibili alla consultazione dopo il periodo indicato nella norma.

Al fine di ridurre al minimo le richieste di consultazione da parte dell'UIBM, si invitano tutte le CCIAA a porre la massima attenzione nell'attività di scansione della documentazione, verificandone puntualmente la qualità e la corrispondenza all'originale cartaceo da cui derivano, nonché alla successiva fase di caricamento, nel portale dell'UIBM, della stessa e dei dati riportati nei moduli di deposito.

Al riguardo, si specifica che, ai sensi dell'art. 22, comma 3, del d.lgs. 7 marzo 2005 (Codice dell'Amministrazione Digitale), la firma digitale dell'ufficiale rogante della CCIAA apposta sulla documentazione digitale scansionata, corrisponde ad attestazione di conformità della stessa all'originale cartaceo dai cui deriva, custodito nei propri archivi.

Per quanto non espressamente indicato, si applicano tutte le altre disposizioni dettate dal Codice di proprietà industriale, dal relativo Regolamento di attuazione e dalle disposizioni già previste per il deposito delle domande di titoli di proprietà industriale e delle istanze ad esse connesse, stabilite dalla vigente normativa in materia e dalle circolari emesse dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, consultabili sulla pagina dedicata del sito istituzionale al link https://uibm.mise.gov.it/index.php/it/normativa-pi

Il Direttore generale

Amedeo Teti